



CITTÀ DI SAPRI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Al Sig. Segretario Comunale

e, p.c

Al Sig. Sindaco

Al Responsabile di E.Q. del Settore Finanziario

Al Responsabile dell'Ufficio del Personale

Sede

Oggetto: Richiesta Parere su “ Determinazione n. generale 882/n. sett. 187 del 27/12/2024 avente ad oggetto “ FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNI 2017/2023 – MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DELLE SOMME EROGATE IN ECCESSO

Premesso che

- In data 27.12.2024 questo organo di revisione riceveva a mezzo pec la Determinazione n. generale 882/n. sett. 187 del 27/12/2024 avente ad oggetto “ fondi risorse decentrate del personale non dirigente anni 2017/2023 – modalità di compensazione delle somme erogate in eccesso
- In data 12.12.2024 questo organo di revisione riceveva a mezzo pec la Nota prot. 017355 a firma del Segretario Comunale con la quale si rappresenta, tra l'altro, che nella seduta di delegazione trattante tenutasi in data 11/12/2024 (allegato 1), è emerso un presunto errore di calcolo nella quantificazione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

SI TRASMETTE

il verbale n. 50 del 16.12.2024 ad oggetto “Preso d'atto nota prot 017355 del 12.12.2024 a firma del Segretario Comunale. Normativa. Richiamo a disposizioni Mef e Corte dei Conti. Adozione provvedimenti urgenti.”

A riguardo, così come indicato nel citato verbale si ritiene segnalare che, medio tempore, occorre che vengano disposte le seguenti iniziative amministrative:

- ✓ **recupero finanziario delle somme eccedenti quantificate in eccedenza nel tempo sul “Fondo risorse decentrate”;**
- ✓ **recupero finanziario, mediante avvio del procedimento, delle somme eccedenti erogate in eccedenza nel tempo a valere sui differenziali delle P.E.O.**
- ✓ **attenzione le redazioni e certificazioni del Conto Annuale** al fine di dare piena ed esauriva illustrazione:
 - delle quantificazioni delle somme quantificate ed erogate in più, per gli anni in argomento;
 - dei recuperi disposti sia a valere sulle Risorse Decentrate e sia con riguardo al materiale recupero.



CITTÀ DI SAPRI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

RILEVATO CHE

La Determinazione n. generale 882/n. sett. 187 del 27/12/2024 l'istruttoria così come prodotta è carente nella forma e nella sostanza

IL REVISORE UNICO

ESPRIME

L'impossibilità di esprimere un giudizio", non essendo in grado di acquisire evidenze probative sufficienti e appropriate per formarsi un giudizio, ritenendo che il possibile effetto degli eventuali errori non identificati possa essere sia significativo che pervasivo

Attesa inoltre l'avvenuta scadenza dello scrivente nell'incarico di Revisore dei Conti, al 22 dicembre 2024 – oltre l'eventuale proroga dei 45 gg per legge -, sarà cura della S.V., ai fine della continuità del presente procedimento amministrativo-contabile, rendere edotto il nuovo Organo di revisione subentrante nell'incarico.

Li, 27.12.2024

Firmato digitalmente da

**CLAUDIO
MINUCCI**

CN = CLAUDIO
MINUCCI
C = IT



CITTÀ DI SAPRI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 50 del 16.12.2024

Oggetto: Presa d'atto nota prot 017355 del 12.12.2024 a firma del Segretario Comunale. Normativa. Richiamo a disposizioni Mef e Corte dei Conti. *Adozione provvedimenti urgenti.*

Premesso che

- ✓ in data 12.12.2024 questo organo di revisione riceveva a mezzo pec la Nota prot. 017355 a firma del Segretario Comunale con la quale si rappresenta, tra l'altro, che nella seduta di delegazione trattante tenutasi in data 11/12/2024 (*allegato I*), è emerso un presunto errore di calcolo nella quantificazione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023;
- ✓ Detto "presunto" errore di calcolo, giusta nota prot. 017281 del 11/12/2024 a firma del Rag F. Cantelmo, anch'essa allegata alla nota prot n. 017355/2024 viene quantificato, quale differenziale del "costo certificato" e del "costo effettivo" a valere sulle P.E.O per gli anni dal 2017 al 2023 per un importo eccedente di **Euro 127,652,79**;

Visto, in proposito:

- ✓ **Part. 40 del D.lgs. n.165/2001 comma 3 quinquies, settimo periodo**, che dispone quanto segue: "...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, **le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.** *((In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.))*

Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

✓ **la Deliberazione n. 180/2024/PAR, della Corte dei Conti della Campania**, che si intende integralmente richiamata, che tra l'altro, dispone altresì che... *“l'assenza di accertamento da parte di un organo esterno (crf. Corte dei Conti e/o MEF) non preclude l'accesso al meccanismo di recupero previsto dall'art. 40, co. 3-quinquies, con limitazione dell'ammontare della quota di recupero annua al 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e contestuale incremento delle annualità interessate. Pertanto, quanto disposto dal richiamato dall'art. 40 del Dlgs 165/2001 comma 3 quinquies settimo periodo, si applica anche agli enti che hanno autonomamente verificato il superamento dei vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge.* Resta tuttavia fermo che, qualora gli organi esterni di controllo procedano, successivamente, ad accertare il superamento dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione integrativa in termini diversi da quelli stabiliti in via autonoma dall'Ente, quest'ultimo dovrà necessariamente adeguarsi a tale accertamento, ricalibrando il recupero in ragione del pronunciamento dell'organo esterno.

Dato atto altresì che, sempre con riguardo alla citata Deliberazione n. 180/2024/PAR, della Corte dei Conti della Campania è stato precisato inoltre che:

✓ secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez. lavoro, ordinanza del 27/05/2024, n. 14762; in termini analoghi, ordinanza del 20/06/2023, n. 17648), l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014 *“non deroga affatto all'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che **la P.A. può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4, comma 1, recuperare, ai sensi del medesimo art. 2033 cod. civ., le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite**”.*

✓ pertanto, deve ritenersi che il D.L. n. 16 del 2014, art. 4, comma 1, *“non introduca un sistema alternativo a quello disciplinato dall'art. 2033 c.c. e che, pertanto, anche nell'ipotesi regolata da detto art. 4, comma 1, **l'ente locale possa agire per il recupero dell'indebito nei confronti del lavoratore che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa**”.* In sintesi, il suddetto art. 4 *“ha previsto semplicemente un meccanismo obbligatorio di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all'interno della stessa P.A., nel senso che ne limita l'autonomia nella gestione delle disponibilità future, e si aggiunge al rimedio generale dell'art. 2033 c.c.”.*

Visto il verbale di riunione di delegazione trattante del giorno 11.12.2024 allegato alla citata nota prot. n. 017355 del 12.12.2024 a firma del Segretario Comunale;

Ritenuto pertanto dover evidenziare e segnalare all'Ente, e per esso, per il tramite dell'Ufficio del Personale, ai soggetti interessati (Delegazione Trattante, Responsabili di E.Q, RSU e Rappresentanti Sindacali), quanto necessario, per i suindicati richiami normativi e dispositivi intervenuti nel tempo per detta problematica, in ogni fase della Costituzione, Contrattazione e erogazione delle Risorse, al fine del “recupero” delle somme erroneamente erogate a valere sul fondo delle risorse decentrate, si precisa quanto segue:

1. con riguardo alle modalità di recupero finanziario delle somme quantificate in eccedenza nel tempo sul “Fondo risorse decentrate”, la stessa trova la sua disciplina generale nell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001. Si ricorda che prima delle modifiche apportate dall'art. 11, co. 1, lett. f, del d.lgs. n. 75/2016 era previsto, al comma 3-quinquies, in caso di accertato superamento di vincoli finanziari, l'obbligo di recupero integrale nella sessione negoziale successiva. La richiamata Deliberazione n. 180/2024/PAR, della Corte dei Conti della Campania ha precisato, come nel caso del Comune di Sapri che laddove in presenza dell'autonoma iniziativa dell'amministrazione interessata, può trovare applicazione l'art. 4 del d.l. n. 16/2014 che obbliga le regioni e gli enti locali, che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, “a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. Si dovrà pertanto procedere, mediante Determine dirigenziali, oltre che ad una rivisitazione delle risorse quantificate per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, determinare gli importi eccedenti e disporre il recupero secondo le modalità prospettate;

2. con riguardo alle modalità di recupero finanziario delle somme erogate in eccedenza nel tempo a valere sui differenziali delle P.E.O. occorrerà disporre, mediante formali atti, nei confronti del dipendente ... *“che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa”* ed il conseguenziale riversamento in bilancio.

3. in sede di redazione e certificazione del Conto Annuale si dovrà dare piena ed esaustiva illustrazione:

- ✓ delle quantificazioni delle somme quantificate ed erogate in più, per gli anni in argomento;
- ✓ dei recuperi disposti sia a valere sulle Risorse Decentrate e sia con riguardo al materiale recupero.

IL REVISORE DEI CONTI DISPONE

➤ che l'Ente, e per esso gli Uffici Comunali preposti, trasmettano all'Organo di Revisione, ad integrazione degli atti già acquisiti per il tramite della richiamata nota **prot n. 017355 del 12.12.2024 a firma del Segretario Comunale** una dettagliata relazione a firma dei Responsabili di E.Q. interessati che attestino in modo inequivocabile le somme complessive eccedenti quantificate sui fondi delle risorse decentrate del personale non dirigente per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 nonché delle somme poste a base di recupero per i dipendenti che abbiano percepito l'indebitato;

➤ che per il tramite l'Ufficio del Personale, i soggetti interessati (Delegazione Trattante, Responsabili di E.Q, RSU e Rappresentanti Sindacali), attivino tutte le procedure con riguardo:

✓ **alla modalità di recupero finanziario delle somme eccedenti quantificate in eccedenza nel tempo sul “Fondo risorse decentrate”**, ricordando che la stessa trova la sua disciplina generale nell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ma che, per quanto precisato con Deliberazione n. 180/2024/PAR, della Corte dei Conti della Campania, come nel caso del Comune di Sapri, in presenza dell'autonoma iniziativa dell'amministrazione interessata, **può trovare applicazione l'art. 4 del d.l. n. 16/2014** che obbliga le regioni e gli enti locali, che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, *“a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*. **Si dovrà pertanto procedere, mediante Determine dirigenziali, oltre che ad una rivisitazione delle risorse quantificate per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, determinare gli importi eccedenti e disporre il recupero secondo le modalità prospettate;**

✓ **alle modalità di recupero finanziario, mediante avvio del procedimento, delle somme eccedenti erogate in eccedenza nel tempo a valere sui differenziali delle P.E.O.** Occorrerà quindi disporre il recupero, mediante formali atti, nei confronti del dipendente ... *“che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa”* ed il conseguenziale riversamento in bilancio.

- ✓ **alla redazione e certificazione del Conto Annuale** si dovrà dare piena ed esaustiva illustrazione:
- delle quantificazioni delle somme quantificate ed erogate in più, per gli anni in argomento;
 - dei recuperi disposti sia a valere sulle Risorse Decentrate e sia con riguardo al materiale recupero.

Del che è verbale.

Li, 16.12.2024

Il Revisore Unico
Dr. Claudio Minucci

Firmato digitalmente da

**CLAUDIO
MINUCCI**

CN = CLAUDIO
MINUCCI
C = IT



CITTÀ DI SAPRI

Al Sig. Revisore dei Conti
Dott. C. Minucci

E per conoscenza

Al Sig. Segretario Comunale

Al Responsabile I Settore Amministrativo

Al Sig. Sindaco

SEDE

Oggetto: Verbale n. 50 del 16/12/2024 a firma del Revisore dei Conti pervenuto in data 27/12/2024 ad oggetto *“Preso d’atto nota prot. 017355 del 12.12.2024 a firma del Segretario Comunale. Normativa. Richiamo a disposizioni Mef e Corte dei Conti. Adozione provvedimenti urgenti.”*

Riscontro.

Premesso che con nota avente ad oggetto *“Richiesta Parere su “Determinazione n. generale 882/n. sett. 187 del 27/12/2024 avente ad oggetto “FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNI 2017/2023 – MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DELLE SOMME EROGATE IN ECCESSO”, il Revisore dei Conti - dott. Claudio Minucci - nel trasmettere il verbale n. 50 del 16.12.2024 ad oggetto “Preso d’atto nota prot. 017355 del 12.12.2024 a firma del Segretario Comunale. Normativa. Richiamo a disposizioni Mef e Corte dei Conti. Adozione provvedimenti urgenti.”, comunicava “L’impossibilità di esprimere un giudizio”, non essendo in grado di acquisire evidenze probative sufficienti e appropriate per formarsi un giudizio, ritenendo che il possibile effetto degli eventuali errori non identificati possa essere sia significativo che pervasivo”.*

Nel suddetto parere evidenziava che *“La Determinazione n. generale 882/n. sett. 187 del 27/12/2024 l’istruttoria così come prodotta è carente nella forma e nella sostanza”*

Inoltre segnalava *“l’avvenuta scadenza dello scrivente nell’incarico di Revisore dei Conti, al 22 dicembre 2024 – oltre l’eventuale proroga dei 45 gg per legge -, sarà cura della S.V., ai fine della continuità del presente procedimento amministrativo-contabile, rendere edotto il nuovo Organo di revisione subentrante nell’incarico.”*

Infine, questo Ente veniva a conoscenza del suddetto parere n. 50 del 16/12/2024, solo in data 27/12/2024, in data di firma e spedizione dello stesso.

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Con determinazione del Responsabile di servizio n. generale 882/n. sett. 187 del 27/12/2024, a cui si rinvia per completezza, nel prendere atto della necessità di recupero delle somme illegittimamente erogate nel fondo risorse decentrate negli anni 2017/2023 è stato stabilito un PIANO DI RECUPERO della somma di Euro 88.023,73, così come calcolata dall’ufficio stipendi, a partire dall’anno 2023 e seguenti, per un numero di **anni 7 uguale agli anni di ricostituzione dei fondi**, a carico delle risorse disponibili dei fondi di produttività 2023 e seguenti, e precisamente:

PIANO DI RECUPERO

1° anno 2023	€ 12.300,00,
2° anno 2024	€ 12.620,63
3° anno 2025	12.620,62
4° anno 2025	12.620,62
5° anno 2026	12.620,62
6° anno 2027	12.620,62
7° anno 2028	12.620,62
Totale	88.023,73

Il Piano di recupero, in analogia con quanto previsto dall'art. 40 del D.lgs. n.165/2001, comma 3 quinquies, settimo periodo, e in conformità alla deliberazione della Sezione di controllo della Campania n. 180/2024, è stato riportato in determina ed inviato a codesto revisore per la certificazione prescritta per legge.

Inoltre, sempre con la suddetta determinazione, è stata contestualmente accertata in ENTRATA, a favore del Comune di Sapri, la somma di Euro 88.023,73, come meglio specificato nella determinazione a cui si rinvia.

Pertanto, in riscontro al predetto verbale n. 50/2024 si evidenzia preliminarmente che non solo l'istruttoria è stata svolta ma dell'esito della stessa è stata data contezza nella sopraccitata determinazione.

Lo scrivente, che ha assunto l'incarico di Responsabile di E.Q. titolare di P.O. dell'Area Finanziaria giusto Decreto Sindacale prot. 16751 a far data dal 02/12/2024, ha adottato la determinazione n. 882/2024, nel rispetto della normativa vigente e dell'interpretazione prevalente della giurisprudenza contabile e civile, con la quale l'ente si è avveduto, autonomamente e in autotutela, degli errori di quantificazione del Fondo delle risorse decentrate anni precedenti, tra l'altro gli ultimi tre certificati da codesto revisore dei conti.

Per maggiore chiarezza e trasparenza, anche alla luce della motivazione del suo parere n. 50/2024, si rende necessario procedere ad una ulteriore analisi ed esposizione degli atti, sinora intervenuti. A tal fine, si articolerà la presente esposizione su tre elementi, di cui si è già data contezza nella suddetta determinazione e precisamente:

1. *an* – arco temporale interessato;
2. *quantum* – somma da recuperare;
3. *quomodo* – modalità di recupero.

Con riguardo al primo punto (an), l'errore di quantificazione dei fondi 2017/2023, è stato accertato e attestato dall'incaricato alle liquidazioni stipendiali Rag. Francesco Cantelmo, nella nota prot. n. 017353 dell'11 dicembre 2024 indirizzata al Segretario Comunale.

Dell'errore è stato edotto tempestivamente codesto revisore dei conti e le organizzazioni sindacali di comparto e la RSU.

Di tale accertamento è stato dato riscontro nella sopraccitata determinazione n. 882/2024 e afferente l'intervallo temporale decorrente dall'anno 2017 e sino al 2023. Nell'anno 2024, la quantificazione del Fondo è stata effettuata in modo corretto.

Con riguardo al secondo punto (quantum), la quantificazione della somma erroneamente calcolata è stata puntualmente riportata in determina. Inizialmente l'errore era stato accertato con riferimento ai differenziali delle P.E.O. dal 2017 al 2023, come si evince dalla prima comunicazione dell'11 dicembre 2024, a firma dell'incaricato alle liquidazioni stipendiali Rag. Francesco Cantelmo. L'importo era stato determinato detta somma in € 127.652,79, allegando, tra l'altro anche i prospetti di quantificazione dei "*rispettivi fondi decentrati*" riflettenti sempre l'arco temporale 2017 2023 e precisamente:

ANNO	COSTO CERTIFICATO	COSTO REALE	DIFFERENZE
2017	54.777,26	69.904,47	15.127,21
2018	52.004,87	71.598,98	19.594,11
2019	68.719,13	84.499,99	15.780,86
2020	58.629,24	75.528,21	16.898,97
2021	46.640,79	66.587,34	19.746,55
2022	44.769,04	56.424,45	11.655,41
2023	35.387,91	64.237,59	28.849,68
TOTALE			127.652,79

La suddetta quantificazione è stata inoltrata a codesto revisore dei conti con nota prot. 17335 del 12/12/2024 del segretario comunale ed indirizzata anche allo scrivente.

Successivamente, ad una più approfondita verifica disposta dallo scrivente, anche sulla scorta delle sollecitazioni avanzate dall'O.S. CISL FP, giusta nota prot. 17858 del 23/12/2024, l'Ufficio comunale ha rideterminato le predette somme, in quanto anche la voce "indennità di comparto" era stata quantificata dal 2017 al 2023 in modo erroneo.

All'esito di tale ulteriore e approfondito controllo la somma è stata rideterminata in diminuzione e precisamente **in €. 88.023,73 come da tabella riportata nella Determinazione dirigenziale generale 882/n. sett. 187 del 27/12/2024** e di seguito trascritta per pronta lettura

ANNO	COSTO CERTIFICATO PEO	COSTO CONTO ANNUALE	DIFFERENZE	COSTO CERT. COMPARTO	COSTO CONTO ANNUALE	DIFFERENZE	
2017	54.777,26 €	72.589,27 €	17.812,01 €	16.789,40 €	13.690,80 €	- 3.098,60 €	
2018	52.004,87 €	69.707,95 €	17.703,08 €	16.239,80 €	12.836,88 €	- 3.402,92 €	
2019	68.719,13 €	69.707,95 €	988,82 €	16.239,80 €	12.836,88 €	- 3.402,92 €	
2020	58.629,24 €	62.731,89 €	4.102,65 €	14.936,10 €	10.597,20 €	- 4.338,90 €	
2021	46.840,79 €	62.731,89 €	15.891,10 €	13.804,76 €	10.597,20 €	- 3.207,56 €	
2022	44.769,04 €	66.869,92 €	22.100,88 €	13.343,00 €	10.911,84 €	- 2.431,16 €	
2023	35.387,91 €	66.869,92 €	31.482,01 €	13.086,60 €	10.911,84 €	- 2.174,76 €	
Totale			110.080,55 €	Totale			- 22.056,82 €

Pertanto anche in merito al *quantum* (Euro 88.023,73), la determinazione n. 882/2024 è puntuale sul punto ed è pertanto scevra delle lamentate carenze formali e sostanziale.

Infine con riferimento al *terzo punto (quomodo)* inerente le **modalità di recupero della somma di €. 88.023,73, l'art. 40 del D.lgs. n.165/2001 comma 3 quinquies, settimo periodo,** dispone che "[...] Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, **le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.** ((In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, **previa certificazione degli organi di controllo** di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e

gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.))

Inoltre, nessuna carenza istruttoria si rileva anche sotto questo profilo, atteso che nella determinazione n. 882/2024, sono stati recepiti e valorizzati i recenti approdi giurisprudenziali in materia e precisamente, i seguenti pronunciamenti:

1. Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna Sent.za n. 39/2024 del 17 gennaio 2024;
2. Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – Deliberazione n. 215/2023/PAR del 16 novembre 2023;
3. Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – Deliberazione n. 112/2019/SRCPIE/PRSP del 02 ottobre 2019;
4. Sezione regionale di controllo per la Campania - Deliberazione n. 180/2024/PAR del 18/07/2024.

I sopracitati pronunciamenti, già enunciati nella determinazione n. 882/2024 quale supporto motivazione e dell'iter procedimentale, vengono per pronta lettura e completezza di seguito riportati, in modo analitico:

a) Il superamento dei vincoli del salario accessorio non costituisce – automaticamente - danno erariale. Secondo quanto evidenziato e sentenziato dalla Corte dei Conti nella citata Sentenza n. 39/2024 l'errore nella quantificazione dei fondi del salario accessorio non determina automaticamente un danno erariale in capo ai soggetti coinvolti (Dirigenti, Collegio dei Revisori, etc...), in quanto il legislatore ha previsto e **“disciplinato espressamente l'ipotesi di errore nella determinazione del fondo per la contrattazione integrativa, prevedendo, all'art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il relativo rimedio, e tipizzando un'ipotesi di errore scusabile”**.

b) Possibilità di programmare il recupero delle eccedenze su più annualità. Anche in questo caso si può fare riferimento per quanto richiamato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte che con la Deliberazione n. 112/2019/SRCPIE/PRSP del 02 ottobre 2019. Infatti è stato precisato che **“l'art.40 del T.U.P.I., in relazione allo specifico obbligo di recupero delle somme pagate in eccedenza al personale, prima della modifica introdotta dall'art. 11, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 75/2017, prevedeva, al comma 3-quinquies, l'obbligo di recupero integrale nella sessione negoziale successiva”**. Il citato decreto legislativo n. 75/2017 di riforma del testo unico sul pubblico impiego, invece, ha novellato la norma, introducendo, in linea generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, una disciplina delle modalità e dei tempi di recupero finanziario dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso.

La norma prevede la possibilità di **programmare il recupero delle eccedenze su più annualità** disponendo che **“al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate”**, la quota annua di recupero non possa eccedere **“il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa”**, con corrispondente incremento del numero di annualità, la norma prevede, altresì, che **“in alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, 7 dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.**

Le Regioni e gli enti locali sono tenuti a fornire tale dimostrazione con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero".

Appare evidente che il revisore dei conti, che per legge è chiamato ad effettuare scrupolosi controlli sulla quantificazione del fondo delle risorse decentrate nonché sulla contrattazione decentrata a livello locale, tanto che la legge impone al revisore dei conti la certificazione degli aspetti economici e normativi (cfr. relazione tecnica ed illustrativa al contratto), deve verificare che la rideterminazione corretta dei fondi e anche il piano di recupero delle somme quantificate erroneamente.

c) Procedure per il recupero delle somme illegittimamente inserite nel fondo per la contrattazione decentrata.

La Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Campania con la deliberazione n. 180/2024/PAR, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 – ivi incluso il settimo periodo, secondo cui “*al fine di non pregiudicare l'ordinaria prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (...)*”, si applica anche agli enti che hanno autonomamente verificato il superamento dei vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge. Per completezza di esposizione, la Sezione campana ha poi altresì ritenuto utile precisare che, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione (Cass., Sez. lavoro, ordinanza del 27/05/2024, n. 14762; in termini analoghi, ordinanza del 20/06/2023, n. 17648), l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014 “*non deroga affatto all'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la P.A. può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4, comma 1, recuperare, ai sensi del medesimo art. 2033 cod. civ., le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite*”. Come è noto, l'art. 2033 c.c. prescrive, per quel che rileva, che “*chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato*”.

In sintesi, il peculiare sistema di recupero delineato dall'art. 4, co. 1, del D.L. n. 16/2014 – discorso analogo vale per l'art. 40, comma 3 quinquies, del d. Lgs. n. 165/2001, che replica il medesimo meccanismo con un ambito soggettivo di applicazione più ampio – non elide la necessità di agire, mediante il rimedio generale dell'art. 2033 c.c., nei confronti dei dipendenti che hanno indebitamente percepito somme erogate a titolo di trattamento accessorio, potendo, in caso di mancata attivazione, incorrere nelle maglie della responsabilità erariale.

In definitiva, anche sulla scorta delle note, verbali di Delegazione Trattante, determinazione dirigenziali nella disponibilità di codesto Revisore, si può affermare che la determinazione n. 882/2024, completa sia nella forma e nella sostanza, in merito a tutti gli elementi istruttori innanzi riportati.

Si ritiene, quindi, che codesto Revisore disponga di tutti i dati, elementi e informazioni per poter valutare, nel rispetto degli articoli 234 e ss. e dell'art. 40 bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa) e certificare gli atti di recupero delle somme erroneamente erogate, ritenendo che, come nel caso del Comune di Sapri, in presenza dell'autonoma iniziativa dell'amministrazione interessata, può trovare applicazione l'art. 4 del d.l. n. 16/2014 che obbliga le regioni e gli enti locali, che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, “a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”.

Resta impregiudicato che codesto Revisore, in considerazione della posizione attribuita dalla normativa vigente, sia generale che finanziaria, potrà fornire suggerimenti, indicazioni o prescrizioni qualora ritenga che il procedimento per rimediare ad errori di calcolo non sia conforme alla normativa e ai pronunciamenti della giurisprudenza contabile e civile.

Pertanto, si richiede l'emissione del parere di competenza.

Nel restare a disposizione per ogni integrazione documentale e chiarimenti, oltre a dichiarare anche la disponibilità per un incontro in presenza presso l'ente, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Dott. Francesco Capasso



FRANCESCO
CAPASSO
08.01.2025
10:01:33
GMT+02:00